

CAMERA DEI DEPUTATI N. 345

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **GRILLI ANTONIO**

Presentata l'8 ottobre 1958

Passaggio dei professori ordinari di cattedra del ruolo *A* o *B* ad una cattedra di diverso Istituto, purchè in possesso del titolo di abilitazione o di idoneità richiesto per quest'ultima

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nel nostro ordinamento scolastico esiste una rigida divisione delle cattedre le quali vengono assegnate ai vincitori di specifici concorsi. Si considera vincitore di concorso chi nelle prove d'esame riporta almeno la votazione di 52,50 su 75 (pari a 7 decimi) e che col computo dei titoli, valutati al massimo 25 punti, raggiunga la votazione di 70 su 100, e che infine nella graduatoria figuri nel numero delle cattedre messe a concorso. Chi supera le prove d'esame con un punteggio tra 45 e 52,50 è dichiarato abilitato all'insegnamento e chi, pur totalizzando un punteggio superiore a 70 su 100, tra esami e titoli, non è compreso nella graduatoria dei vincitori per mancanza di cattedre messe a concorso, è considerato idoneo.

Va inoltre precisato che, ai fini dello stipendio e della carriera dei professori, ci sono due gruppi o ruoli di cattedre: *A* e *B*. Sono di ruolo *A* quelle cattedre relative all'insegnamento negli Istituti superiori; sono di ruolo *B* quelle relative agli Istituti inferiori. Soltanto in pochissimi e particolari casi è consentito il passaggio del professore da un tipo di Istituto all'altro, e precisamente quando il concorso vinto dà diritto a due insegnamenti. Il professore di storia e filosofia nei Licei può passare all'insegnamento di filosofia pedagogia negli Istituti magistrali.

Norme così restrittive circa il passaggio del professore da una cattedra all'altra potevano trovare la loro giustificazione in tempi remoti, cioè quando i concorsi venivano regolarmente banditi ed espletati ogni anno e ciascun candidato poteva concentrare la preparazione per il superamento per una sola determinata prova: ma giacché i concorsi, dal 1940 ad oggi, per la loro complessa procedura e per il gran numero di partecipanti, vengono banditi ogni tre o quattro anni ed anche cinque, ne consegue che i candidati ne tentano diversi nella speranza di vincerne uno.

Naturalmente non sempre, il professore che supera tutte le prove viene a vincere proprio quella cattedra che è di maggiore suo gradimento. È necessario modificare le norme in vigore e renderle più elastiche, sia pure procedendo con la massima cautela. In sostanza si chiede che venga concesso ad un professore, già ordinario di una cattedra, il diritto di chiedere il passaggio ad un'altra sempre che sia in possesso per quest'ultima del titolo di abilitazione o di idoneità specifica, conseguito in concorso per esame, e sempre che il passaggio non comporti nè avanzamento di carriera, nè aggravio finanziario per lo Stato, vale a dire quando lo spostamento avviene, nello stesso ruolo *A* o *B*.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il professore, ordinario di una cattedra del ruolo *A* o *B*, ha diritto di chiedere il passaggio ad un'altra cattedra di diverso Istituto, sempre nello stesso ruolo, quando sia in possesso, per quest'ultima, del titolo di abilitazione o di idoneità specifica conseguito in concorso per esame.